

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 10 ottobre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 agosto 1956, n. 1124.

Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.  
Pag. 3705

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1956.

Sostituzione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche nella Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.  
Pag. 3705

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 77 alla provinciale Muccese, in provincia di Macerata.  
Pag. 3705

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali delle strade: dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne; dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne, in provincia di Brindisi.  
Pag. 3706

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.  
Pag. 3706

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell'ambito del comune di Tivoli.  
Pag. 3706

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.  
Pag. 3707

Ruolo di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. Situazione al 1° gennaio 1956.  
Pag. 3707

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieti di caccia e uccellazione.  
Pag. 3707  
Proroga di divieti di caccia e uccellazione.  
Pag. 3708  
Proroga del divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Lessona (Vercelli).  
Pag. 3703  
Ampliamento del divieto di caccia e uccellazione nella zona di Mirandola, località San Martino Spino (Modena).  
Pag. 3708

Revoca del divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì (Cuneo).  
Pag. 3708

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Val Tidone, con sede in Borgonovo (Piacenza).  
Pag. 3708

Approvazione delle modifiche allo statuto dei Consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave, con sede in San Donà di Piave (Venezia).  
Pag. 3708

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico.  
Pag. 3709

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lacinia », con sede in Spadola.  
Pag. 3709

Scioglimento della Società Cooperativa Altarese Lavoratori Minatori Edili « C.A.L.M.E. », con sede in Altare, e nomina del liquidatore.  
Pag. 3709

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo di Naggio, con sede in Naggio di Grandola ed Uniti, e nomina del commissario.  
Pag. 3709

Rettifica della denominazione della Cooperativa di produzione e lavoro fra braccianti e muratori, con sede in Bagno.  
Pag. 3709

Avviso di rettifica.  
Pag. 3709

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Merano ».  
Pag. 3709

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli.  
Pag. 3710  
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.  
Pag. 3710

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali delle strade: dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne; dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne, in provincia di Brindisi.

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 marzo 1955, n. 23/46, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne;

2) dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1173;

Considerato che le strade di cui trattasi, hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne;

2) dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne; in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1956

p. Il Ministro: CARON

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

#### IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1956, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la comunicazione n. 30308 del 7 settembre 1956, con cui il Ministero dell'agricoltura e foreste designa, quale proprio rappresentante, in sostituzione del professore Stanislao Mercuri, il dott. Saverio Mendicini;

Decreta:

Il dott. Saverio Mendicini è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in sostituzione del prof. Stanislao Mercuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell'ambito del comune di Tivoli.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 aprile 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell'ambito del comune di Tivoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tivoli, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'incantevole vallata dell'Aniene, con la meravigliosa Villa Gregoriana, la cascata grande e le varie cascatelle, incorniciate nello sfondo dei burroni, del verde e dell'antico abitato tiburino, con la zona di Quintigliolo con l'enorme massa di verde degli oliveti sovrastante la gola dell'Aniene, oltre a formare un magnifico quadro naturale, nel suo insieme costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed offre altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere le pittoresche visuali verso la città vecchia su cui domina il campanile della cattedrale, sia verso Villa Gregoriana, le cascate e Quintigliolo, e sia infine verso la sottostante campagna fino a Roma;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tivoli, così delimitata: « ponte Gregoriano, piazza Rivarola, via San Valerio, via del Colle, via degli Orti, strada comunale della Acquoria, strada comunale della Montanara, inglobando la zona comprendente le grotte e la Chiesa di Quintigliolo segnata in catasto ai numeri 155, 108, 109, 156, 193, 157, 158, 123, 111, 110, 112, 113 e 153 foglio 41, indi la strada comunale di Quintigliolo, piazzola Sant'Angelo fino al ponte Gregoriano », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 27

Oggi 19 aprile 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (Omissis);

2) TIVOLI - Zona Villa Gregoriana-Quintigliolo;

(Omissis).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(Omissis)

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Visto che la zona nord dell'abitato di Tivoli con la vallata dell'Aniene costituisce un'incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa Villa Gregoriana, la cascata grande e le varie cascatelle, incorniciate nello sfondo dei burroni, del verde, e dell'antico abitato tiburtino si da farne un magnifico quadro naturale;

Visto ancora che la zona di Quintigliolo con l'enorme massa di verde degli oliveti sovrastante la gola dell'Aniene riveste particolare importanza panoramica;

Rilevato che la strada comunale di Quintigliolo e la strada comunale della Montanara costituiscono dei belvedere pubblici che offrono visuali sommamente pittoresche sia verso la città vecchia su cui domina il campanile della cattedrale, sia verso Villa Gregoriana, le cascate e Quintigliolo, ed inoltre un amplissimo panorama verso la sottostante campagna fino a Roma;

Osservato inoltre che tutto tale complesso ha un caratteristico aspetto di eccezionale valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Con unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Tivoli racchiusa entro i seguenti limiti: ponte Gregoriano, piazza Rivarola, via San Valerio, via del Colle, via degli Orti, strada comunale della Acquoria, strada comunale della Montanara, inglobando la zona comprendente le grotte e la Chiesa di Quintigliolo segnata in catasto ai numeri 155, 108, 109, 156, 193, 157, 158, 123, 111, 110, 112, 113, indi la strada comunale di Quintigliolo, piazza Sant'Angelo fino al ponte Gregoriano.

(Omissis).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(4751)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino è vacante la cattedra di « patologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4925)

Ruolo di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. Situazione al 1° gennaio 1956.

A norma dell'art. 9 del regio decreto 1923, n. 2960, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione superiore — nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4895)

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### Divieti di caccia e uccellazione

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Breme e Valle Lomellina, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord e nord-ovest: strada comunale Breme-Valle;

sud e sud-ovest: strada provinciale Sartirana-Breme;

est: strada provinciale Valle-Sartirana.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 706 circa, compresa nel comune di Voghera, frazione Campoferro, delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

ovest: argine sinistro del torrente Staffora, fino all'incrocio con la strada che porta al casello ferroviario in regione Granelletta; detta strada fino al casello, indi linea ferroviaria Voghera-Milano, fino al passaggio al livello della strada Campoferro-Pizzale;

nord: strada Campoferro-Pizzale, fino al bivio con la strada Garile, indi strada Garile fino al rio Brignolo;

est: rio Brignolo fino alla cascina Lazzaretto, indi carraiccia esistente sul confine del comune di Voghera, fino all'incrocio con la linea ferroviaria Voghera-Piacenza;

sud: linea ferroviaria Voghera-Piacenza, fino all'argine sinistro del torrente Staffora.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA TUTELA DELLE  
BELLEZZE NATURALI, PANORAMICHE E PAESISTICHE

Verbale n° 27

Oggi 19 aprile 1955, presso la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio-Piazza S. Ignazio 152-Roma, debitamente convocata, si é riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) (omissis);
  - 2) Tivoli-Zona Villa Gregoriana-Quintigliolo;
- (omissis).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art.5 del regolamento 3/6/1940, n.1357, il Presidente dichiara aperta la seduta.

(omissis).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

-visto che la zona nord dell'abitato di Tivoli con la vallata dell'Aniene costituisce un'incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa Villa Gregoriana, la cascata grande e le varie cascatelle, incorniciate nello sfondo dei burroni, del verde, o dell'antico abitato tiburtino si da farne un magnifico quadro naturale;

-visto ancora che la zona di Quintigliolo con l'enorme massa di verde degli oliveti sovrastante la gola dell'Aniene riveste particolare importanza panoramica;

-rilevato che la strada Comunale di Quintigliolo e la strada Comunale della Montanara costituiscono dei belvedere pubblici che offrono visuali sommamente pittoresche sia verso la città vecchia su cui domina il campanile della cattedrale, sia verso Villa Gregoriana, le cascate e Quintigliolo, ed inoltre un amplissimo panorama verso la sottostante campagna fino a Roma;

-osservato inoltre che tutto tale complesso ha un caratteristico aspetto di eccezionale valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

-all'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art.1 nn.3 e 4 della legge 29/6/1939, n.1497 la zona del Comune di Tivoli racchiusa entro i seguenti limiti: Ponte Gregoriano, Piazza Rivarola, Via S.Valerio, Via del Colle, Via degli Orti, Strada comunale della Acquoria, Strada comunale della Montanara, inglobando la zona comprendente le grotte e la Chiesa di Quintigliolo segnate in catasto ai nn.155-108-109-156-193-157-158-123-111-110-112-113-, indi la Strada comunale di Quintigliolo, Piazza S. Angelo fino al Ponte Gregoriano.

(omissis).


Il Segretario  
f.to Angelo Moreschini

Il Presidente  
f.to Paolo Dalla Torre

MUNICIPIO DI TIVOLI

Il presente verbale è stato da  
me pubblicato al n. 118 del 1955  
di questo Comune del 1955  
Tivoli, il 19-11-55

p.c.c. IL SOPRINTENDENTE



SINDACO

Il Sindaco  
f.to

## Art. 3.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari o detentori comunque interessati possono produrre opposizione, al mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine chiunque ritenga interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali proposte in merito all'elenco, che, coordinati o riassunti ad opera saranno trasmessi al Ministero dell'Educazione nazionale entro il succedente mese per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

## Art. 4.

L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministero, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è allegata a tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascuno degli interessati hanno possibilità di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia con i competenti organi tecnici del Ministero dell'Educazione nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

## Art. 5.

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, presente legge, il Ministro per l'Educazione nazionale ha facoltà di disporre il piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal presente articolo e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di assicurare che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudiziale alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'elenco stesso, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 1, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del presente articolo.

## Art. 6.

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compila-

## LEGGE 21 GIUGNO 1939, N. 1497

### Protezione delle bellezze naturali

## Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

## Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'Educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della Educazione nazionale scelto preferibilmente tra i membri del Consiglio nazionale dell'Educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;  
del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

- i potestà dei Comuni interessati;
  - i rappresentanti delle categorie interessate.
- Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che